



Comune di Catania

<< Omissis >>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Castiglione

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Rossana Manno

Il Consigliere Anziano

f.to Avv. Andrea Barresi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Categoria
Classe.....
Fascicolo.....
Deliberazione N. **13**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del *Ravvedimento Operoso*.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2019.... Competenze

Cap. Art. Spese per

Somma

Stanzziata €. |

Aggiunta

per storni €. |

.....

Dedotta

per storni €. |

.....

.....

Impegni

assunti €. |

Fondo

Disponibile €. |

.....

Visto ed iscritto a N.

de cap. art. nel

partitario uscita di competenza l'impegno di €.

Visto per l'impegno di spesa e per la regolarità contabile

Addi, 31/03/2019

IL RAGIONIERE GENERALE

f.to Dott.ssa Clara Leonardi

DIREZIONE: Ragioneria Generale Programmazione Bilancio

Provveditorato Economato

Prot.n. 93933 del 15/03/2019

Il Compilatore: Dott.ssa R. Mustica

Visto:

Il Direttore

f.to Dott. ssa C.Leonardi

L'Assessore

f.to Dott. R.Bonaccorsi

DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. del

Visto:

.....

Pubblicata all'Albo Pretorio il.....

Catania li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 19.25, nell'apposita sala del Palazzo di Città, si è riunito, in seduta ordinaria, di prosecuzione, il Consiglio Comunale di Catania. Al momento della votazione del presente atto presiede il Presidente Giuseppe Castiglione, sono presenti i Sigg.ri Consiglieri

1	ADORNO E.	A	2	ANASTASI S.	P
3	BARRESI A.	P	4	BIANCO V.	A
5	BONACCORSI G.	A	6	BOSCO S.	A
7	BOTTINO D.	A	8	CAMPISI A.	P
9	CASTIGLIONE G.	P	10	CURIA B.	A
11	DIANA V.	P	12	DI SALVO S.	P
13	FICHERA G.	P	14	GELSOMINO G.	P
15	GIUFFRIDA S.	P	16	GIUSTI A.	P
17	GRASSO D.	P	18	GRASSO G.	A
19	GRASSO O.	P	20	MESSINA A.	A
21	NASCA E.	A	22	NICOTRA C.	P
23	PARISI P. E.	P	24	PECI S.	P
25	PENNA A.	P	26	PETRALIA G.	P
27	PETTINATO S.	P	28	RICOTTA F.	A
29	ROTELLA M.	P	30	RUSSO G.	P
31	SAGLIMBENE F.	P	32	SANGIORGIO L.	P
33	SCUDERI R.	P	34	TOMASELLO M.	A
35	ZAMMATARO M.	P	36	ZAPPALA' L.	A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Rossana Manno

Legenda: P = Presente A = Assente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

OGGETTO: **Approvazione del Regolamento per l'applicazione del Ravvedimento Operoso.**

La sottoscritta Clara Leonardi, Direttore della Direzione Ragioneria Generale Programmazione Bilancio - Provveditorato Economato, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: (...) *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*

Preso atto che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva;

Visto l'art. 149, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

Verificato che il richiamato comma 2 riconosce ai Comuni il principio di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite;

Preso atto che il successivo comma 4, elenca gli ambiti di competenza della finanza dei Comuni;

Atteso che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

Considerate le previsioni contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), che disciplina le diverse fattispecie relative alla gestione dei tributi locali;

Vista, la nota 31 gennaio 2007, prot. 1184, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessa vari aspetti che afferiscono alla regolamentazione della fiscalità locale;

Preso atto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della *compliance* fra ente impositore e cittadini;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'Amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

Verificato che gli istituti deflativi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza peraltro dover ricorrere alla giustizia tributaria;

Rilevato che accordi, che dovessero intervenire tra l'ente impositore ed i contribuenti al fine di evitare il sorgere di contenzioso, comportano risparmi in termini di tempo e di risorse economiche, con il vantaggio di semplificare la fase della riscossione;

Rimarcato che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di stime e di previsioni che stanno alla base del bilancio dell'Ente Comunale;

Evidenziato che l'istituto del *Ravvedimento Operoso* rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

Visto l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Visto l'articolo 1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

Considerato che le rilevante modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

Preso atto che le integrazioni apportate dalla predetta Legge n. 190/2014, previste espressamente per gli uffici fiscali dell'Agenzia delle entrate, possono essere automaticamente applicate ai tributi locali solo per la fattispecie indicata al comma 1, lett. a-bis);

Rilevato che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto "Ravvedimento intermedio" (o medio), per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

Preso atto delle nuove casistiche introdotte dal legislatore che tuttavia non è possibile applicare immediatamente all'Ente locale;

Verificato che le ulteriori casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sopra citato;

Ritenuto pertanto prevedere, nel nuovo regolamento che si intende approvare per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette lettere b-bis) e b-ter), che dispongono:

1. ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
2. ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;

Evidenziato altresì che l'applicazione del *Ravvedimento* è consentita a tutti i contribuenti, anche quando la violazione sia già stata contestata o siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

Verificato che l'adozione del *Ravvedimento operoso* è preclusa solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

Preso atto che le violazioni che è possibile regolarizzare, anche se non disciplinate, sono le seguenti:

1. Ravvedimento sprint, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. Ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%, per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. Ravvedimento intermedio, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. Ravvedimento lungo, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione; se questa non deve essere presentata, il termine è di un anno dalla violazione;

Rilevato che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,28%;
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;

Rilevata l'opportunità di approvare un Regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del *Ravvedimento operoso*;

Preso atto che, in conformità al principio del *favor rei*, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicato a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2019;

Visto l'allegato Regolamento per l'applicazione del *Ravvedimento Operoso* che si intende sottoporre ad approvazione;

Verificato che il comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 sancisce che i Regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi espressi in premessa quali parti integranti e sostanziali della presente proposta di deliberazione:

- approvare il Regolamento per l'applicazione del *Ravvedimento operoso* allegato al presente atto;
- prendere atto che il predetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2019;
- dare atto che la presente proposta di deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Il Direttore
f.to Dott.ssa Clara Leonardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 93933 del 15/03/2019

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del *Ravvedimento Operoso*.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, e farla propria
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 – 2° comma – della L.R. n. 44/91.

Allegato alla deliberazione n. 13 del 29/03/2019

COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE BILANCIO
PROVVEDITORATO ECONOMATO

OGGETTO: **Approvazione del Regolamento per l'applicazione del *Ravvedimento Operoso*.**

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica .</p> <p>Catania li</p> <p>Il Direttore f.to Dott.ssa Clara Leonardi</p>	<p>Si dà atto che la presente proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Catania li _____</p> <p>IL DIRETTORE</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>Catania li</p> <p>Il Direttore f.to Dott.ssa Clara Leonardi</p>	
<p>Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991</p>	
<p>Motivazione dell'eventuale parere contrario</p>	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata e posta in votazione, dal Presidente Giuseppe Castiglione, la superiore proposta di deliberazione, sulla quale sono stati resi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, con la seguente votazione espressa in forma palese, mediante appello nominale: Consiglieri presenti 24, votanti 24, voti favorevoli 24, voti contrari 0, astenuti 0.

IL CONSIGLIO APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

Il Consiglio Comunale, su richiesta dell'Amministrazione, viene chiamato a votare l'immediata esecutività della deliberazione, pertanto il Presidente procede alla votazione palese mediante impianto elettronico.

Consiglieri presenti 20 (Anastasi, Barresi, Campisi, Castiglione, Diana, Fichera, Giuffrida, Grasso Dario, Grasso Orazio, Nicotra, Parisi, Peci, Penna, Pettinato, Rotella, Russo, Saglimbene, Sangiorgio, Scuderi, Zammataro) votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0.

IL CONSIGLIO APPROVA

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente